

ILL.MO TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza ex art. 151 cpc per la determinazione delle modalità di notifica ai controinteressati

oggetto del ricorso: - punteggio servizio militare -
graduatoria di circolo e istituto - III^ fascia - ATA

Nell'interesse del sig. **Antonio PIERI**, [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), anche disgiunti, entrambi del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 0922.5098037 - pec: limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it

Ricorrente

contro

1. **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);
2. **USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale pro- tempore (c.f. 80022410486);
3. **USR Toscana- Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Firenze**, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 80019530486);



tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici, siti nella via Degli Arazzieri n. 4, *ex lege*, sono domiciliati; pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

di tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di III fascia per la provincia di Firenze che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso

per la declaratoria

del diritto del ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse in epoca antecedente alla prestazione del servizio militare, al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina scolastica, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6.

previo annullamento e/o disapplicazione

del D.M. 50/2021 del 3.03.2021 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui, nell'allegato A, subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica.

In fatto

1. Il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di Firenze, profili Assistente Amministrativo- Assistente Tecnico- Collaboratore Scolastico, istituzione scolastica di destinazione della domanda "FIIC86300X- Rignano-Incisa Valdarno", circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale (doc. 1);
2. Nella domanda ha indicato, tra l'altro, di aver conseguito il titolo di accesso al profilo professionale di interesse in data [REDACTED] e di aver prestato



servizio militare dal [REDACTED] per la durata di un anno (doc. n. 3).

3. L'Istituto scolastico capofila chiamato a gestire la domanda ha attribuito al ricorrente per i vari profili i seguenti punteggi (doc. 4):

- Assistente amministrativo punti attribuiti 7,10
- Collaboratore scolastico punti attribuiti 7,10
- Assistente tecnico punti attribuiti 7,10

Avuto riguardo al servizio militare risulta riconosciuto un punteggio di 0,6 atteso che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, è prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.

Riconoscendo, invece, il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio il punteggio spettante, al netto di punti 0.6 già attribuiti, dovrebbe essere così rideterminato:

- Assistente amministrativo punti spettanti 12,50
- Collaboratore scolastico punti spettanti 12,50
- Assistente tecnico punti spettanti 12,50

4. Stante la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia, il ricorrente si trova costretto ad adire codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi

In diritto

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, esclude dai



servizi valutabili per intero il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.

La normativa anzidetta si pone in contrasto con la normativa nazionale di riferimento e si traduce nella violazione dei principi generali di matrice comunitaria che permeano l'*agere* amministrativo.

Invero, il Decreto Ministeriale n. 50, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2024, ha regolamentato la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario nell'Allegato A che di seguito si riporta.

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.

AVVERTENZE

- A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

Secondo le determinazioni ministeriali, laddove l'aspirante abbia svolto servizio militare in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, detto servizio è valutato come effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico**. Allorquando, al contrario, l'aspirante abbia prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego, ne consegue una valutazione in termini di servizio svolto nelle amministrazioni statali, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a punti



0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.**

In altri termini, in ragione del disposto di cui all'all.A, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego viene valutato in misura ridotta e nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego sulla base di un dato puramente aleatorio (l'aver prestato servizio militare in costanza di nomina).

La scelta operata dal Ministero resistente appare illegittima, irrazionale e foriera di discriminazioni, oltre che priva di qualsivoglia addentellato normativo; in questi termini, il D.M. 50/2021 realizza una pacifica violazione delle norme di rango primario che disciplinano la materia, nonché del dettato costituzionale cui la fonte primaria intende dare piena attuazione.

Al fine di comprendere l'illegittimità dell'azione amministrativa giova ricostruire il panorama normativo di riferimento.

Già con la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, è stato previsto: *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*.

In linea di continuità con le previsioni di cui alla citata L. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*.

Dalla lettera della legge emerge chiaramente che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della normativa summenzionata e prima della sospensione della leva



obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, (con possibilità di arruolamento anche delle donne), deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La piena valutabilità del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato ex lege, ancorché prestato non in costanza di nomina, è stata poi espressamente esplicitata e ribadita dalle previsioni di cui all'art. 485, comma 7 D.Lgs. 297/1994- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione- a norma del quale *"[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]"*. La disposizione in commento, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", omettendo qualsivoglia distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, costituisce piena attuazione del disposto di cui all'art. 52 Cost. in ragione del quale *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

Invero, in una logica costituzionalmente orientata, la fonte primaria non può che riconoscere piena valutabilità al servizio militare atteso che lo stesso non può costituire elemento ostativo all'instaurazione del rapporto di servizio; di talchè, al precipuo fine di scongiurare che l'adempimento del servizio militare possa pregiudicare i rapporti di lavoro dei cittadini, la normativa di riferimento è congegnata in modo da consentire la valutazione piena del servizio militare prestato dopo aver conseguito i titoli utili all'accesso alla carriera scolastica.

Del resto, il quadro normativo summenzionato si pone in linea con il disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, recante la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio



militare, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Invero, l'art. 2050 al comma 1, stabilisce che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*. Continua il comma 2, *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. La Suprema Corte, con riferimento al disposto di cui al secondo comma, ha osservato che *“la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (Cass. Civ. ord. 41894/21). In questi termini, *“il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)”* (Cass. Civ. ord. 41894/21). In questa prospettiva, secondo la Corte di Cassazione, è *“lungo questa linea*



interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).

In linea di continuità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte si pone la recente pronuncia del **Consiglio di Stato** che con la **sentenza n. 07383/2022** pubblicata il **23.08.2022** ha perimetrato il fondamento delle disposizioni normative che vengono in rilievo nel caso di specie. Più precisamente, secondo il Consiglio di Stato le norme di cui agli artt. 62 L.312/1980 e 485 D.Lgs. 297/1994 “*trovano fondamento nell'art. 52 comma 2 della Costituzione che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge aggiunge che <il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino>. Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. Lo*

stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare [...] secondo cui ai fini <dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro>. Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile ai fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora costituito. Il comma 2 va infatti letto non già in antitesi al comma 1 che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo anche <in pendenza di rapporto di lavoro>. Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate".

La pronuncia in commento conferma l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa: "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica" (cfr. Cons. Stato n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022). In termini analoghi con sentenza n. 6581/2021: "Considerato,



all'esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare”.

A fronte del succitato quadro normativo (che, come è evidente, non opera diversificazioni ai fini della piena valutazione del servizio militare), e delle ricostruzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza, il Ministero dell'Istruzione, con il D.M. n. 50, nell'Allegato A opera un'ingiustificata differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e il servizio prestato non in costanza di nomina; in detta ultima ipotesi, del tutto illegittimamente, vengono riconosciuti solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05, anziché punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina. La circostanza pone in evidenza la contrarietà dell'azione amministrativa alle fonti di rango primario che, al contrario, non pongono limiti alla valutazione piena del servizio militare, in un'ottica di tutela della posizione lavorativa del cittadino.

In tempi recenti anche la giurisprudenza di merito ha acclarato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorché prestato non in costanza di nomina, il Tribunale di Roma, ad esempio, ha ritenuto che: “l'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego



scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell'intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all'art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone "le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante". Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al secondo comma, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Appare allora evidente come la norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost.[..]" (cfr. Trib. Roma sentenza n. 6164/2022 e sentenza n. 6165/2022).



In termini analoghi, il Tribunale di Bergamo ha statuito come segue: *“Sulla questione oggetto di indagine la Suprema Corte, con alcune recenti sentenze, dando continuità al principio espresso da precedenti pronunce (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467) ha confermato che “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (cass. civ. ord. 41894/21). In particolare, secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. La Corte, con riferimento alla norma di identico contenuto di cui al secondo comma dell'art. 2050 D.Lgs 66/10 ha osservato che “la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente*



illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cass. civ. ord. 41894/21)” (cfr. Trib. Bergamo sent. 388/2022; nello stesso senso Trib. di Torino sent. n. 720/2022; Trib. di Teramo sent. n. 249/2022; Trib. di Foggia sent. n. 2538/2022; Trib. di Frosinone sent. n. 638/2022; Trib. di Rovigo sent. n. 113/2022).

Ciò posto, è di tutta evidenza la contrarietà delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale impugnato alle fonti di rango superiore. Nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (ben noto all'amministrazione), e la conseguente accertata illegittimità delle determinazioni assunte avuto riguardo alla valutazione del servizio militare, l'amministrazione resistente giunge ad una regolamentazione del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento, ponendosi, in questi termini, in contrasto con il principio di buona amministrazione di matrice comunitaria, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso, l'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario, le determinazioni assunte circa la valutabilità del servizio militare si traducono in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente, avuto riguardo alla normativa di riferimento.



Ulteriore profilo di vizio attiene, infine, **alla ingiustizia manifesta** che connota la scelta di valutare per intero solo il servizio reso in costanza di rapporto.

Nella fattispecie ricorre una vera e propria ipotesi di violazione del principio di proporzionalità, essendo andata l'attività amministrativa oltre quanto è opportuno e necessario per il raggiungimento di un determinato fine.

Nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione, l'amministrazione, tenuto conto dell'abolizione della leva obbligatoria oltre 16 anni fa, tenuto conto che la diversità di trattamento favorisce i più anziani rispetto ai più giovani e tenuto conto dei casi assolutamente residuali di servizio prestato in costanza di rapporto, avrebbe dovuto considerare le peculiarità del caso concreto, in modo da non adottare scelte di evidente ingiustizia.

Tutto quanto sopra esposto, il sig. Pieri Antonio, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni),
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per



intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente alla rideterminazione del punteggio complessivo del ricorrente nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse.

- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali.
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del versamento del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato per motivi di reddito come da autocertificazione che si produce.

Richiesta di notifica per pubblici proclami

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari; considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale dell'Ufficio Territoriale del Ministero dell'Istruzione competente per territorio, come già disposta da altri Tribunali in situazioni analoghe con individuazione dei controinteressati in coloro i quali “tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di III fascia per la provincia di Firenze che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso”.



Si allega in copia digitale:

1. domanda di inserimento graduatorie III fascia;



5. D.M. n. 50/2021 del 3.03.2021;

6. giurisprudenza citata.

Favara, 10 ottobre 2022

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

